

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.51

OGGETTO:

**FONDO SPECIALE PER L'EQUITA' DEL LIVELLO DEI SERVIZI (FELS) –
FONDI STATALI EROGATI AI COMUNI PER IL POTENZIAMENTO DEL
SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO – LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, ART.
1, COMMA 172 – ANNUALITA' 2025 – DETERMINAZIONI**

L'anno duemilaventicinque addì venti del mese di novembre alle ore diciassette e minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1.	MONTI FELICE - Sindaco	Si
2.	CAVAGNINO AUGUSTO - Vice Sindaco	Si
3.	MONGINI MASSIMO - Assessore	Si
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		0

Presiede Monti Geom. Felice nella sua qualità di Sindaco. Partecipa alla seduta la Dr.ssa Anna Laura Napolitano, Segretario Comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte dei Responsabili di servizio interessati.

OGGETTO: FONDO SPECIALE PER L'EQUITA' DEL LIVELLO DEI SERVIZI (FELS)
– FONDI STATALI EROGATI AI COMUNI PER IL POTENZIAMENTO DEL
SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO – LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, ART. 1,
COMMA 172 – ANNUALITA' 2025 – DETERMINAZIONI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 20/11/2025

Il Responsabile del Servizio
(Dr. Augusto Cavagnino)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 20/11/2025

Il Responsabile del Servizio
(Dr.ssa Isabel Maruzzo)

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 1, comma 380, lettera b), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di Solidarietà comunale;

VISTO l'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 – secondo il quale la dotazione del Fondo di solidarietà comunale, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, è stabilita in euro 6.760.590.365 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.364 annui a decorrere dall'anno 2031, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2021, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati dal Fondo stesso;

VISTO l'articolo 1, comma 496, della menzionata legge n. 213 del 2023, il quale, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 71 del 14 aprile 2023, per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi con una dotazione pari a euro 858.923.000 per l'anno 2025, a euro 1.069.923.000 per l'anno 2026, a euro 1.808.923.000 per l'anno 2027, a euro 1.876.923.000 per l'anno 2028, a euro 725.923.000 per l'anno 2029 e a euro 763.923.000 per l'anno 2030;

VISTA la lettera b) del citato comma 496 la quale prevede, ai primi cinque periodi, rispettivamente:

- che il Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi è destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario[...] quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- che il livello minimo da garantire è definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato;
- che i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali;
- l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con il decreto di cui al sesto periodo, della stessa lettera b), dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni;
- che l'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato;

CONSIDERATO che il sesto periodo della medesima lettera b) stabilisce che il contributo di cui al menzionato primo periodo è ripartito entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro

dell'istruzione e del merito, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale (ora Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione) e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione;

CONSIDERATO che il settimo periodo della ripetuta lettera b) prevede che con il citato decreto interministeriale sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asilo nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, nonché le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse;

VISTI i commi da 498 a 501 dell'art. 1 della legge n. 213 del 2023, i quali prevedono, rispettivamente:

- che nel caso in cui, a seguito del monitoraggio di cui alla lettera b), del medesimo art. 1, comma 496, della legge n. 213 del 2023, risulti il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, entro trenta giorni dalla presa visione delle certificazioni per gli esercizi 2023 e successivi, il SOSE Spa invita l'Ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell'obiettivo entro e non oltre i trenta giorni successivi. Qualora [...] perduri l'inadempimento, il SOSE Spa trasmette specifica comunicazione al Ministero dell'Interno che provvede con proprio decreto al commissariamento dell'ente o al recupero delle somme, nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali nell'anno di riferimento;
- che entro i trenta giorni successivi alla comunicazione della società Soluzioni per il sistema economico (SOSE Spa), il Ministero dell'Interno provvede alla nomina di un commissario che è individuato nel sindaco pro tempore del comune inadempiente, il quale deve attivarsi affinché l'obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito. Nel caso in cui perduri l'inadempimento da parte dell'Ente, il Ministero dell'interno nomina con successivo decreto un commissario su designazione del Prefetto;
- che le somme di cui al comma 498 restano nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie; nel caso in cui il comune certifichi l'assenza di utenti potenziali, le risorse sono recuperate in favore del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere riassegnate al Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi di cui al comma 496 del presente articolo;
- che con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate di attuazione dei commi da 498 a 500;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nella seduta del 18 dicembre 2024;

VISTO il DM 24 marzo 2025 con il quale si è provveduto all'approvazione del riparto del contributo per l'anno 2025 per il potenziamento degli asili nido e alla definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio;

RILEVATO che in base a quanto indicato nel predetto documento e nell'Allegato "Utenti e risorse aggiuntive" del D.M. del 24 marzo 2025, al Comune di Soriso è stata assegnata una quota destinata al potenziamento del servizio degli asili nido, per un importo complessivo pari ad € 15.336,25;

DATO ATTO che gli obiettivi di servizio, pervisti dalla normativa, consistono nel garantire a regime su tutto il territorio nazionale il livello minimo dei servizi educativi per l'infanzia (pubblici e privati) equivalenti, in termini di costo standard, alla gestione a tempo pieno di un utente dell'asilo nido;

CONSIDERATO, in base a quanto previsto nella “Nota metodologica” che gli enti beneficiari del contributo possono potenziare il servizio nei seguenti modi:

- ampliando la disponibilità del servizio:
 - negli asili nido comunali gestiti dall’Ente (nuove strutture o attivazione di posti inutilizzati), in gestione diretta o externalizzata;
 - in base ad accordi/convenzioni con riserva di posti con comuni vicini, con gli ambiti territoriali di riferimento o ad altra forma associata che svolgono il servizio di asilo nido per conto dell’ente;
 - ricorrendo ad accordi/convenzioni con riserva di posti con gli asili nido o micronidi privati;
- trasferendo le risorse aggiuntive assegnate:
 - **alle famiglie con voucher/contributi per agevolare l’utilizzo del servizio di asilo nido o micronido sul territorio;**
 - all’ambito territoriale di riferimento o ad altra forma associata con vincolo di nuovi posti per l’utenza dell’Ambito territoriale di riferimento;
 - agli asili nido o micronidi pubblici e privati in base ad accordi/convenzioni che prevedono la riduzione delle tariffe a carico delle famiglie;
- altre modalità autonomamente determinate riconducibili a:
 - servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) e lettera c), punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, strutturati su almeno 5 giorni a settimana e con almeno 4 ore di frequenza giornaliera con affidamento, dei bambini in età 3-36 mesi iscritti, ad uno o più educatori in modo continuativo;

RITENUTO per le motivazioni sopra richiamate stabilire che con tali risorse si provvederà al raggiungimento degli obiettivi di servizio asili nido per l’annualità 2025, tramite l’erogazione di un contributo diretto alle famiglie;

RAVVISATA la necessità di individuare i requisiti per l’assegnazione del contributo e fornire, pertanto, gli opportuni indirizzi al Responsabile dell’Area competente per l’adozione degli atti conseguenti e necessari;

RITENUTO di individuare i seguenti requisiti ai fini della presentazione della domanda da parte delle famiglie:

- cittadinanza italiana, cittadinanza UE, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, carte di soggiorno familiari extracomunitari di cittadini dell’Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30), carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell’unione Europea (art. 17, D.Lgs. 30/2007), status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- - residenza del minore nel Comune di Soriso;
- non essere beneficiario di altri contributi comunali quali agevolazioni tariffarie/contributi una tantum/voucher per il pagamento del servizio Asilo Nido;
- figli di età compresa tra 3 e 36 mesi iscritti e frequentanti nell’anno 2025 un servizio di asilo nido (pubblico o privato) o servizi educativi per l’infanzia;

ACQUISITI i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica – contabile, resi ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati all’atto originale;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

di richiamare la premessa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di approvare l'erogazione del contributo di cui il Comune di Soriso è risultato beneficiario, per un importo pari a € 15.336,25 , finanziato dal Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) - art. 1, comma 496, legge n. 213/2023), alle famiglie che presenteranno la domanda, in base al possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, cittadinanza UE, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, carte di soggiorno familiari extracomunitari di cittadini dell'Unione europea; (art. 10, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30), carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza dell'unione Europea (art. 17, D.Lgs. 30/2007), status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria;
- residenza del minore nel Comune di Soriso;
- non essere beneficiario di altri contributi comunali quali agevolazioni tariffarie/contributi una tantum/voucher per il pagamento del servizio Asilo Nido;
- figli di età compresa tra 3 e 36 mesi iscritti e frequentanti nell'anno 2025 un servizio di asilo nido (pubblico o privato) o servizi educativi per l'infanzia;

di incaricare il Responsabile dell'Area competente di provvedere alla predisposizione dei conseguenti atti gestionali connessi al presente atto;

Con altra votazione delibera di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 onde dar corso agli celermente all'iter di pubblicazione del bando.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Monti Geom. Felice

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Laura Napolitano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 359 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 22/11/2025 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, lì 22/11/2025

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Laura Napolitano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 20/11/2025

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Soriso, lì 22/11/2025

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Laura Napolitano